



COMUNE DI POLAVENO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO
DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- **Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.03.2017**

COMUNE DI POILAVENO

Sommario

Art. 1 – Finalità e definizioni.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	4
Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di Videosorveglianza	4
Art. 4 – Notificazione	6
Art. 5 – Responsabile.....	6
Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	7
Art. 7 – Obblighi degli operatori	9
Art. 8 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	9
Art. 9 – Informazioni rese al momento della raccolta	10
Art. 10 – Diritti dell’interessato	11
Art. 11 – Procedure per l’accesso alle immagini.....	12
Art. 12 – Sicurezza dei dati.....	12
Art. 13 – Istituti scolastici	14
Art. 14 – Il deposito dei rifiuti.....	14
Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati	14
Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	14
Art. 17 – Comunicazione dei dati	15
Art. 18 – Tutela	15
Art. 19 – Provvedimenti attuativi	15
Art. 20 – Disposizione generale	15
Art. 21 – Modifiche regolamentari	16
Art. 22 – Entrata in vigore	16
Art. 23 – Abrogazioni.....	16
Art. 24 – Diffusione.....	16

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Polaveno gestito ed impiegato dall'Ufficio di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali formatosi presso l'Ufficio della Polizia locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
 - b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Polaveno, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per **"incaricato"**, la persona fisica autorizzata dal titolare o dal Responsabile a compiere qualsivoglia operazione di trattamento;
 - g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Polaveno e collegato all'ufficio Polizia locale.
2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati; proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione; finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti; necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Polaveno, in particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalle Leggi e Regolamenti Regionali nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali, sono indicate nei seguenti ambiti generali:
 - protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;
 - vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, nonché monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada,
 - rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti, soltanto quando non

- sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
- a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale al fine anche di comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge al fine di consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti precedenti in cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in cui non siano stati visualizzati sui monitor dall'operatore nel momento in cui si sono verificati, o l'ufficio non fosse presidiato per cause di forza maggiore o esigenze di servizio.
 - la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica e non potranno rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e eventualmente registrarli determinando effetti invasivi della sfera di autodeterminazione dell'interessato e del suo comportamento in quanto eccedenti rispetto alle attività, finalità, e principi richiamati dal codice (es. biometrici, voce ecc...).
6. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
7. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.
8. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare in via prioritaria le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo

COMUNE DI POLAVENO

grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.

9. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

1. Il Comune di Polaveno, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.
2. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 – Responsabile

1. Il Responsabile di Area della Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente Regolamento. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.
2. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, riguardo al trattamento dei dati personali, alla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate al materiale trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.
4. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e può trattarsi anche di collaboratori esterni.
5. Il Responsabile provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, etc.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi degli armadi di rete situati nella centrale operativa di Polizia Locale.

7. Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
8. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere digitali fisse e dome dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, di riconoscimento alfa numerico targhe, e sono dotate di infrarosso. L'impianto è collegato a un centro di gestione ed archiviazione presso la centrale operativa della Polizia Locale. Le caratteristiche tecniche sono indicate nel progetto approvato con Delibera di Giunta comunale, e comunicate al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito presso la Prefettura competente per territorio.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità

istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la centrale di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale o disco fisso. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

5. il presidio dei monitor non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
7. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
8. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare anche la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali, è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
9. Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada); le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
10. le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
11. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto; in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

12. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
13. La trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless e cavi deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
14. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 7 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel precedente articolo.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
4. E' istituito presso l'ufficio di Polizia locale il Registro di Accesso alla Banca Dati-Software dell'impianto di videosorveglianza.
5. L'accesso al sistema è consentito esclusivamente tramite codice identificativo e password di cui ognuno è responsabile della custodia e riservatezza. Il responsabile e gli incaricati varieranno ciclicamente e autonomamente le proprie credenziali di accesso.
6. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 8 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 9 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Polaveno, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 Aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
2. Il Comune di Polaveno nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Polaveno, secondo l'informativa.
3. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
4. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile negli allegati al provvedimento del Garante dell'8 Aprile 2010. Il modello è adattabile a varie circostanze.
5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
6. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
7. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato identificabile, dietro presentazione di istanza al titolare, al responsabile o anche per il tramite di un incaricato, ha diritto di conoscere:
 - l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o anche oralmente riguardo all'art 7 comma 1-2 del Codice e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o Responsabile che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 del Codice).

8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

Art. 11 – Procedure per l'accesso alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale telecamera dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese;
 - motivazione documentata.Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
4. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
5. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

Art. 12 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, c. 4. nella centrale operativa di Polizia Locale, dove sono custoditi i monitor, il software installato su apposito e indipendente personal computer e il server.
2. L'utilizzo degli strumenti è consentito oltre al titolare, solo ed esclusivamente al personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato.
3. Il server è ubicato presso la centrale operativa, in una stanza munita di porta dotata di serratura, allarmata, non accessibile al pubblico e munita di inferriate alle finestre.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini

(artt. 31 e ss. del Codice), fermo restando che il Comune e le figure individuate come Responsabile e incaricati non sono responsabili di mancate registrazioni per cause a essi non imputabili o prevedibili.

5. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
6. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, responsabile del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza le quali verranno annotate su apposito registro, istituito all'art. 7 c. 4 del presente.
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) in caso di copie di immagini registrate su supporti informatici per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 8, l'operatore provvederà solamente a numerare e indicare la data sul supporto, provvedendo a custodirlo in una cassetta di sicurezza munita di serratura e annotando sul registro dati anonimi e numero assegnato, per l'eventuale successiva trasmissione alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
 - d) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - e) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - f) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - g) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Art. 13 – Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
2. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
3. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 14 – Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e del

COMUNE DI POLAVENO

Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

Art. 17 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Polaveno a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Art. 19 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti l'approvazione di progetti di impianti di videosorveglianza, implementazione di telecamere, siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza.

Art. 20 - Disposizione generale

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso l'ufficio della Polizia Locale di Polaveno a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali e copia trasmesso alla Prefettura competente per territorio.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

CAPO V NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati da parte del Consiglio Comunale nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore esperite le procedure previste dal vigente Statuto Comunale.